

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 45

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Longo, Pertini, Targetti, Grifone, Audisio, Corona Achille, Cavallari Vincenzo, Luzzatto, Natoli Aldo, De Martino Francesco, Miceli, Ghislandi, Cavallotti, Mancini, Massola, Albarello, Bei Adele, Jacometti, Bianco, Minasi, Marilli, Baltaro, Sampietro Giovanni, Pirastu, Fora, Corbi, Rigamonti, Calasso, Bettiol Francesco Giorgio, Natta, Lami, Marabini, Diaz Laura, Andò, Gomez D'Ayala, Amiconi, Bettoli Mario, Cremaschi, Montanari, Zannerini, Angelucci Mario, Compagnoni, Ricca, Villani, Tognoni, Concas, Rosini, Bigi, Cacciatore, Curcio, Fogliazza

*Annunziata il 27 luglio 1953*

## Assistenza di malattia per i coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo trae la sua ragion d'essere e la sostanza del suo contenuto dalla interpretazione della profonda esigenza della categoria, manifestatasi in forme varie e pressanti, ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assistenza ed alla previdenza sociale; forme di pressione espresse in pubblici dibattiti, in assemblee di categoria, in convegni provinciali, regionali, nazionali, nella ripresa e nello sviluppo nuovo della mutualità contadina; infine, con la firma di decine di migliaia di petizioni che sono state presentate al Parlamento da apposite delegazioni, che hanno rappresentato autorevolmente, e nei termini della più matura prassi democratica, le istanze della categoria. Istanze profondamente giuste che il legislatore è impegnato a tradurre in termini concreti di disciplina normativa, onde conferire concretezza al principio di solidarietà umana e sociale che è a fondamento della Costituzione della Repubblica, che proclama solennemente essere l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Concetto di solidarietà espressamente sancito all'articolo 2; diritto alla difesa della salute all'articolo 32; diritto all'assistenza ed alla previdenza all'articolo 38; impegno dello

Stato a promuovere la difesa della piccola proprietà all'articolo 44; sono queste, fra le altre, le principali fonti costituzionali che impegnano il legislatore, che voglia assolvere con elevata sensibilità e fedeltà alla norma statutaria, il mandato conferitogli dall'elettore.

Le norme costituzionali, cui ci riferiamo, hanno consolidato e sancito principi, orientamenti ed esigenze affermatasi ed espressi in una moderna concezione della sicurezza sociale che postula la liberazione dal bisogno, nella solidarietà generale, come condizione essenziale e decisiva per il progresso civile, umano e sociale di un popolo e per creare i presupposti più favorevoli all'incremento della ricchezza nazionale.

A questi principi si ispirarono le risoluzioni della Commissione del lavoro e della previdenza presso il Ministero della Costituente che costituirono i principi informativi della Carta costituzionale; di essa è plasmato il tessuto connettivo delle 88 mozioni della Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale, che rappresentano un piano organico di riforma, inopinatamente e con troppa disinvoltura obliato, per cui si avverte una tenace vischiosità sul terreno delle concrete realizzazioni.

Il riconoscimento del diritto ai coltivatori diretti alla previdenza ed all'assistenza nell'interesse della collettività, così come sancisce la Costituzione, costituisce largo superamento del principio assicurativo e privatistico dell'intervento riparatore commisurato al rischio e nel medesimo tempo rappresenta una delle condizioni essenziali per la difesa e lo sviluppo della piccola azienda coltivatrice diretta cui è inseparabilmente legato il progresso dell'agricoltura nazionale.

È evidente che le formulazioni di principio, pur sempre valide, derivano tanto maggior contenuto pratico sul terreno della realizzazione, quanto più si pongono in stretta connessione con le possibilità economiche, opportunamente valutate, del nostro Paese; opportuna valutazione che deve avere necessariamente come criterio orientativo una migliore e più equa redistribuzione del reddito nazionale (nonché uno sviluppo delle fonti cui attinge la sua formazione) a fini socialmente significativi ed economicamente utili.

È, in fondo, la questione dei modi e dei limiti con i quali la collettività nazionale crea le condizioni favorevoli per il sollievo del lavoratore, quale soggetto economicamente debole della produzione, garantendolo contro l'insorgenza e contro la conseguenza di eventi sfavorevoli; naturali o incidentali, che ne limitano o ne annullano del tutto, temporaneamente o permanentemente, la capacità di lavoro e di guadagno.

È fuor di dubbio ed ormai acquisito al generale convincimento che economicamente debole è la categoria dei coltivatori diretti, le cui condizioni si sono andate, in questi ultimi anni, ulteriormente aggravando come effetto della crisi agraria e con gravi conseguenze per lo sviluppo della nostra agricoltura.

In questa situazione, nella più larga prospettiva aperta dai moderni orientamenti della sicurezza sociale, la categoria deve ottenere il riconoscimento dei diritti che essa così efficacemente pone, come questione ulteriormente indilazionabile.

Già dal lontano 1917 questa esigenza fu posta al legislatore che, riconoscendola, forzando anche gli angusti limiti della teorica allora prevalente del rischio d'impresa, e trovando un adattamento nell'autofinanziamento dei soggetti, estese ai coltivatori diretti le norme sull'assicurazione infortuni in agricoltura: purtroppo, il positivo precedente è rimasto isolato e negli ulteriori sviluppi del nostro ordinamento previdenziale la condizione di bisogno della categoria è stata sempre ed invariabilmente disattesa.

La condizione di bisogno, derivato inevitabile della debolezza economica dei coltivatori diretti, è stata già, anche in sede parlamentare, ampiamente dimostrata e, in generale, riconosciuta; tuttavia appare necessario insistervi, sia per quanto attiene all'efficacia dell'intervento riparatore che con la norma si deve riconoscere, che per quanto si riferisce, come aspetto strettamente interdependente, al necessario e doveroso intervento solidaristico che quella condiziona e che costituisce, al tempo stesso, parziale sollievo di oneri per i soggetti assistibili.

Lo stato di precarietà dei contadini coltivatori diretti emerge dalla considerazione del potenziale di lavoro che la categoria, come la singola famiglia, è impossibilitata ad impiegare, oltretutto dal basso reddito ad essa imposto dalle sfavorevoli condizioni strutturali in cui si svolge l'esercizio della sua attività produttiva.

Prendiamo i dati fatti propri dalla XI Commissione permanente della passata legislatura; apportiamovi la riduzione del 20 per cento, su cui concordiamo, per i coltivatori diretti censiti come tali, ma che non saranno compresi fra gli assistibili per difetto di qualificazione: è necessario, peraltro, renderli più attuali e maggiormente attendibili, tenendo conto dell'indice medio di aumento della popolazione dal 1936, che per la categoria, possiamo validamente presumere intorno al 9 per cento; avremo i dati su cui utilmente sviluppare la nostra analisi:

	1936	ridotti del 20 %	attuali
famiglie coltivatrici dirette . . . . .	1.874.315	1.499.452	1.634.402
unità attive . . . . .	4.192.660	3.354.428	3.655.999
componenti (dedotto) . . . . .	8.033.200	6.426.650	7.000.000
da cui:			
componenti attivi per ciascuna famiglia . . . . .		$\frac{3.655.999}{1.634.402}$	= 2,23
composizione media della famiglia, per unità assistibile . . . . .		$\frac{7.000.000}{1.634.402}$	= 4,28

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Secondo i dati del censimento agrario 1936, il concorso nella occupazione agricola, che assumiamo valido anche per la categoria, in uomini e donne è, rispettivamente, del 71,42 per cento e del 28,58 per cento; stimando il lavoro della donna all'80 per cento e assumendo il numero dei ragazzi dai 10 ai 14 anni al 5 per cento delle unità attive (indice generale rispetto all'intera popolazione 9 per cento) avremo:

unità attive . . . . .	2,23
dai 10 ai 14 anni 5 per cento . . . . .	0,11
	-----
unità attive dai 14 ai 65 . . . . .	2,12
	=====

di cui: uomini  $\frac{2,12 \times 71,42}{100} = 1,51,$   
 donne  $\frac{2,12 \times 28,58}{100} = 0,61.$

Il potenziale medio di lavoro per ogni famiglia coltivatrice diretta sarà:

unità uomo: 1,51 x 300 . . . . .	= 453,00
unità donne rapportate a uomo: 0,61 x 240 . . . . .	= 146,40
	=====
In totale . . . . .	599,40

arrotondabile a 600.

Potenziale lavoro della categoria 1.634.402 x 600 = . . . . . giorni 980.641.200

Terreno a coltivazione diretta secondo il dato fatto proprio dalla citata XI Commissione: ettari 7.200.000.

Fabbisogno medio di coltivazione per ettaro gg. 65. Giornate impiegate: 7.200.000 x 65 = . . . » 468.000.000

Potenziale di lavoro non consumato (52,27%). giorni 512.641.200

Questa cifra, oltremodo significativa, sta ad attestare il fatto che i coltivatori diretti sono impossibilitati ad apportare nella produzione, oltre il 50 per cento del loro potenziale di lavoro; ed è da aggiungere che essa è dedotta prudenzialmente, avendo trascurato di rapportare le classi di età fra i 10 e i 14 anni; lo abbiamo fatto deliberatamente perché in linea di principio non possiamo ammettere che ragazzi di quell'età, per cui bisognerebbe creare le condizioni favorevoli allo sviluppo della istruzione e della ricreazione,

vengano considerati elementi attivi della produzione: purtroppo la realtà è un'altra nelle nostre campagne, e non è questa la sede di approfondire la questione; le stesse trecento giornate di lavoro per unità rappresentano una entità per difetto; non si discute il fatto che il coltivatore diretto eccede nell'impiego delle sue energie quanto a permanenza nel fondo e quanto a durata dell'orario di lavoro, si da sottoporsi ad un auto logoramento debilitante; tanto che, nel campo della medicina e dell'igiene del lavoro, si va affermando sempre più la teoria che pone seriamente il problema della difesa contro le malattie da usura, mentre è significativo l'indice di frequenza degli infortuni quali si deduce dai casi resi noti dall'Istituto Assicuratore.

Secondo l'I. N. E. A. (annuario 1950) la superficie lavorabile a coltivazione diretta, con riferimento al titolo del possesso, è per due terzi in proprietà e per un terzo in affitto.

Ai fini dell'analisi sui redditi assumiamo a titolo indicativo gli stessi tipi di azienda rappresentativa delle zone montane e centro-meridionali ed insulari, citati dalla XI Commissione permanente con la differenza che i dati sono riferiti all'anno 1951 (annuario Inea 1952).

Tipo di Azienda	Reddito per ettaro
—	—
Podere a indirizzo produttivo misto della montagna di Chieti . . . . .	= 65.322
Media azienda agricola pastorale della montagna di Potenza . . . . .	= 15.439
Media azienda cerealicola pastorale della collina di Nuoro . . . . .	= 22.715
Piccola azienda ad indirizzo produttivo misto della pianura parmense . . . . .	= 149.926
Piccola azienda viticola della collina catanese . . . . .	= $\frac{182.750}{436.152}$
canone di affitto su ettari 5 al livello medio di lire 25.000 per ettaro: $\frac{5 \times 25.000}{3}$ . . . . .	= $\frac{41.500}{394.652}$

Reddito medio per ettaro:  $\frac{394.652}{5} = 78.930$   
 arrotondabile a lire 80.000 da cui si ricaverebbe il reddito globale della superficie a coltivazione diretta:

7.200.000 x 80.000 = 576.000.000.000, pari al 30,50 per cento di quello complessivo della superficie agraria.

Reddito medio per assistibile, considerato il numero di 7.000.000 di unità:

$$\frac{576.000.000.000}{7.000.000} = \text{lire } 82.286.$$

Questi dati, se pure approssimativi, danno un'idea della situazione di miseria della categoria e lo stato di necessità; situazione di miseria che è tipica della piccola impresa contadina e ne costituisce l'elemento distintivo della caratterizzazione economico-produttiva; è una impresa che si sostiene a prezzo di immani sacrifici e rinunce, prevalentemente sul lavoro del nucleo familiare che ne resta usurato, oltreché mortificato nel suo sano sentimento di attaccamento alla terra, che è sua nobile tradizione.

Questo aspetto agghiacciante della situazione crea non soltanto l'esigenza della solidarietà concretamente operante, ma pone nei termini più perentori il problema della difesa della piccola azienda, come decisivo orientamento dell'azione di governo, in funzione della pratica attuazione dei principi costituzionali.

Gli elementi che concorrono a determinare la situazione rilevata e del resto ben nota, sono molteplici e notori; ci limitiamo a ribadire uno soltanto, come effetto visibile di un concorso di cause che l'economia dell'esposizione non ci consente d'indagare; l'impossibilità del coltivatore diretto a spendere l'intero potenziale di lavoro a disposizione della propria famiglia; lo abbiamo rilevato, mediamente come dato generale; lo riferiamo ora alla singola famiglia:

Superficie a coltivazione diretta per ogni famiglia:

$$\frac{7.200.000}{1.634.402} = 4,40 \text{ (media)}$$

Giornate uomo di cui è consentito l'impiego:  $4,40 \times 65 =$  giorni 286.

Giornate uomo a disposizione della famiglia e impossibilità ad impiegare nella produzione:  $600 - 286 =$  giorni 314.

La inoppugnabile validità dell'analisi condotta e le considerazioni che spontaneamente ne scaturiscono, dimostrano, se pur ve ne era bisogno, la legittimità della pretesa della categoria ad una assistenza concreta ed efficace non meno che in funzione della salvaguardia di solide fonti di incremento della ricchezza nazionale.

#### I SOGGETTI ASSISTIBILI.

La questione della precisazione dei soggetti aventi diritto che è, in sostanza, quella della estensione del campo di applicazione

della norma, nell'ambito della categoria, è fondamentale; va posta con ogni cautela onde non dar luogo ad irgiustizie, sia per non escludere che per non includere, in base ad errati, o non adeguatamente precisati, concetti di limite, una parte di aventi o non aventi diritto.

La fonte più idonea a cui richiamarsi appare il Codice civile; esso, agli articoli 1647 e 2083, definisce coltivatori diretti « coloro che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari ».

Da questa definizione discende ed è acquisito, che il coltivatore diretto resta tale anche se, oltre al lavoro proprio e della propria famiglia, ricorre all'assunzione di mano d'opera salariata, a condizione che questa sia inferiore a quella della famiglia; fin qui tutti sono d'accordo; il contrasto sorge allorché si tratta di precisare l'ampiezza del concetto di prevalenza.

Secondo noi, soccorre la stessa citata definizione del Codice che contiene, implicitamente, una comparazione tra il fabbisogno di mano d'opera per la coltivazione del fondo e quello di cui dispone la famiglia. Tale comparazione dovrà necessariamente essere espressa in termini di confronto fra l'uno e l'altro dato, per la cui determinazione fa d'uopo uniformarsi a criteri su cui l'accordo debba essere completato, data la pluralità di quelli possibili.

È nostra convinzione che il sistema di determinazione e di accertamento che fissa presuntivamente il fabbisogno medio di mano d'opera per ogni ettaro di terreno e per ciascun capo di bestiame sia, nelle attuali condizioni, quello più rispondente; solo che deve essere sempre più perfezionato, onde la presunzione si accosti quanto più possibile alla realtà e con la diligente ricerca di tutti quegli accorgimenti che la rendano aderente alla varietà delle situazioni nell'agricoltura; quanto alla valutazione della mano d'opera familiare addetta alla coltivazione, tenuto conto che il potenziale di lavoro per ogni singola unità a disposizione è uniforme per tutto il Paese, non si giustifica la disparità di valori attualmente dominanti e per cui esiste un sensibile divario fra provincia e provincia; non pensiamo che il problema possa risolversi con questa legge; tuttavia si può esprimere una raccomandazione che le commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, nell'esercizio della loro facoltà di determinazione si adeguino a dei criteri di massima che potrebbero essere i tanto suggeriti con disposizione

ministeriale, previo parere della commissione centrale dei contributi unificati, nel cui seno, del resto, tale esigenza è stata già rappresentata.

La differenza fra i due dati comparati esprimerà la prevalenza dell'uno o dell'altro: a noi interessa il caso del prevalere della manodopera familiare; in che rapporto deve stare tale prevalenza (del lavoro familiare) rispetto alle esigenze di coltivazione del fondo? È idoneo il 50,01 per cento, oppure questo limite, che è il più ampio, è da considerarsi eccessivo e perciò suscettibile di essere ristretto, elevando il valore aritmetico del rapporto?

Appare chiaro che, alla luce di una corretta interpretazione della norma del Codice e del pensiero del legislatore, non siamo di fronte ad una prevalenza più o meno qualificata che autorizzi sottili disquisizioni con conseguenti possibili limitazioni; è prevalenza puramente e semplicemente e nella sua più larga accezione, per cui è da considerare valido il rapporto del 50,01 per cento.

Fra i soggetti assistibili, riteniamo sia motivo di attenzione il problema dell'assistenza, in agricoltura, delle figure miste; di quei lavoratori cioè che compendiano in se stessi i requisiti distintivi dell'una e dell'altra categoria tenuto conto della natura del rapporto di lavoro o del contratto agrario che disciplina il modo e le forme del loro intervento nella produzione. È evidente che la norma deve necessariamente operare nel senso di non costituire turbativa di precedenti e consolidati diritti; non solo, ma, cosa estremamente importante, deve tendere a disciplinare tali casi secondo il principio del trattamento più favorevole al lavoratore.

A questa obiettiva situazione, nonché a questi validi principi ci siamo ispirati nella formulazione degli articoli 2 e 3 della proposta di legge.

La proposta di legge prevede la estensione dell'assistenza di malattia, a parità di diritti, ai familiari viventi a carico; come si è avuto occasione di dimostrare, gli assistibili, con ciò, ascendono alla cifra di 7.000.000; la cifra è approssimativa, presumibilmente, per eccesso; ma non dovrebbe dar luogo ad eccessive sorprese; in ogni caso, in fase sperimentale, la riteniamo sufficientemente valida; comunque coll'introduzione della rilevazione degli aventi diritto col sistema degli elenchi anagrafici, sarà possibile avere dati maggiormente attendibili.

#### L'AMPIEZZA ED IL COSTO DELLE PRESTAZIONI.

Il riconoscimento del diritto alle prestazioni pone immediatamente la questione dell'ampiezza e quindi della maggiore o minore efficacia dell'intervento riparatore dell'assistenza; si tratta di un giudizio di apprezzamento in cui è determinante il convincimento sullo stato di precarietà della categoria; se di questa condizione siamo tutti convinti (e non si può non esserlo alla luce delle dimostrazioni date e della cognizione dei fatti), la soluzione del problema dell'ampiezza delle prestazioni in un certo conseguente modo diviene un imperativo categorico, d'ordine morale, civile ed umano.

La questione va e può essere risolta, attese le premesse, soltanto sul piano solidaristico, e, concretamente, con l'intervento dello Stato quale espressione della collettività nazionale; è evidente che l'obbligo dello Stato ad intervenire deriva dalla sua stessa funzione; in ogni caso deriva dalla assoluta incapacità della categoria a provvedere da se stessa, senza aggravare ancor più la sua condizione di miseria.

Del resto, lo stato di necessità della categoria non esprime una sua posizione naturale; è un fatto derivato, obiettivamente, da un complesso di cause, di molteplice natura e variamente determinanti, che producono in ogni caso effetti deleteri che esauriscono le possibilità della piccola impresa, cui pertanto, attraverso il doveroso intervento dello Stato, conviene si apportino sollievo e non aggravio.

Perciò l'assistenza di malattia per i coltivatori diretti deve essere la più completa e comprendere: l'assistenza generica, specialistica, ospedaliera, e farmaceutica, ecc., nella stessa misura e con gli stessi modi con cui viene corrisposta ai lavoratori dell'industria, fatta eccezione soltanto dell'indennità economica giornaliera.

Il costo dell'assistenza prestata ai lavoratori dell'industria, indennità economica esclusa, risulta essere di lire 3.750 annue per assistito; lo riteniamo basso, ma ugualmente valido dato che è da prevedere che il ricorso all'assistenza nella fase iniziale di applicazione sarà piuttosto modesto; ogni innovazione infatti non sviluppa i suoi effetti, specie nelle campagne, che molto lentamente.

Sulla base del numero degli assistiti il fabbisogno finanziario di gestione è pertanto di:

$$7.000.000 \times 3.750 = L. 26.250.000.000$$

LE FONTI DI FINANZIAMENTO.

Se il costo dell'assistenza dovesse gravare per intero sulla categoria, esso assorbirebbe il 4,57 per cento del reddito medio di cui dispone la famiglia coltivatrice diretta (3.750 × 100:82.000) è veramente esorbitante ed insostenibile, come confermato se ci riferiamo al carico che graverebbe in cifra assoluta per ciascuna famiglia secondo la media composizione già rilevata:

3.750 × 4,28 = 16.050 (carico annuo globale)

per giornata disponibile:  $\frac{16.050}{600} = 26,75$

per giornata di effettiva occupazione:

$$\frac{16.050}{280} = 56,10$$

Il reddito a disposizione di una famiglia media coltivatrice diretta è di lire 350.960 (82.000 × 4,28) sulla base dei dati indicativi prima citati e che solo parzialmente riferiscono la realtà e che è inferiore al reddito esente dalla imposta complementare, pari per una famiglia di 4,28 unità a lire 404.000.

Appare onesto dedurre:

che una categoria, la quale è impossibilitata ad impiegare il suo potenziale di lavoro per una parte, superiore alla metà, di quello disponibile, non può per questo solo fatto accollarsi per intero la spesa della assistenza di cui ha bisogno;

una famiglia il cui reddito non raggiunge il minimo di tassazione per l'imposta complementare non può ulteriormente ridurlo sostenendo direttamente l'onere dell'assistenza;

pur ammettendo che il coltivatore diretto debba partecipare al finanziamento dell'assistenza, non può ammettersi che paghi oltre l'1,50 per cento del reddito di cui dispone, che è reddito di lavoro e di capitale; è una percentuale non scelta a caso, ma posta in relazione con l'aliquota di incidenza dell'ammontare dei contributi per assicurazione di malattia, rispetto al reddito globale dell'industria, nell'anno 1951:

$$\frac{56 \times 100}{3.144} = 1,78\%$$

Da queste deduzioni si ha:

costo dell'assistenza. L.	26.250.000.000
reddito della categoria 576 miliardi — 1,50 per cento (a carico della categoria) . . . . . »	8.640.000.000
	<hr/>
L.	17.610.000.000
	<hr/> <hr/>

Da cui:

Contributo a giornata:

$$\frac{8.640.000.000}{468.000.000} = 18,46 (18,50)$$

Carico annuo per famiglia media: 286 × 18,50 = lire 5.291.

La proposta di legge contempla il modo con cui lo Stato dovrà attuare la sua partecipazione al finanziamento; ed è un modo giusto in quanto tende ad evitare che si possa aggravare la situazione di certi settori della produzione che permangono in una latente crisi.

Nel precisare pertanto che tale partecipazione si dovrà sostanziare in un contributo non inferiore ai due terzi del fabbisogno annuale di gestione, si propone che la relativa spesa sia iscritta in apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'ISTITUTO GESTORE.

Non può essere che l'Istituto nazionale per l'assistenza conto le malattie (I. N. A. M.); qualunque diversa proposta comunque giustificata o motivata, rappresenterebbe una incongruenza.

Ove non bastasse la nozione dell'orientamento prevalente in questi, senza precostituiti fini, hanno dibattuta la questione della gestione nel senso di affermare il concetto della massima possibile unificazione, stà di fatto che l'I. N. A. M. dispone già di attrezzature notevoli, di una rete capillare di presidi sanitari, di convenzioni con le varie categorie mediche e con gli ospedali, di personale che, funzionalmente, ha acquisita una conveniente specializzazione, ecc.; tutto questo può e deve essere utilizzato ai fini di una gestione per conto della categoria dei coltivatori diretti da parte dell'I. N. A. M.; se si obiettano le note condizioni dell'Istituto, è facile rispondere che esse non sono conferenti alla questione che si discute e non tolgono nulla all'importanza del fatto ed alla validità della considerazione che è sempre meglio utilizzare un Ente già operante ed attrezzato che non cominciare daccapo con una Cassa particolare ed autonoma di nuova istituzione, come si è ventilato.

Giova inoltre la certezza che il costo della gestione, particolare non trascurabile, sarà senz'altro minore affidandola all'I. N. A. M.

Diversamente si pone la questione della necessaria conoscenza e del pubblico controllo dell'andamento della gestione; non si può

che convenire, ma è una questione che si risolve con molta semplicità e, diremmo, è nell'ordine naturale delle cose.

Come per i coloni e mezzadri, infatti, e posto il particolare congegno dell'applicazione dei contributi e della corresponsione delle prestazioni, il fabbisogno finanziario della gestione non potrà che risultare dalla evidenza contabile, quale emergerà dalla dimostrazione degli introiti e delle spese; inoltre è opportunamente prevista l'integrazione degli organi deliberanti dell'Istituto con rappresentanti della categoria, il che dovrebbe sollevare da ogni preoccupazione.

Onorevoli colleghi, sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione, per saggia azione di tutela di un settore considerevole ed altamente benemerito, quale quello dei piccoli imprenditori contadini che così tenacemente contribuiscono alla produzione nazionale, dobbiamo rendere loro questo primo, concreto atto di giustizia; ci sarà di sprone a proseguire su questo cammino; saremo chiamati senza dubbio ad altri riconoscimenti: la pensione, l'assicurazione di tubercolosi, ecc.; costituisca questo primo, concreto atto, un valido auspicio.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'assicurazione di malattia ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 60, e successive modificazioni, è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e per le persone che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi ed all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa della famiglia sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

Il diritto alle prestazioni, previste dalla presente legge, è esteso agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che lavorino abitualmente nei fondi o che siano viventi a carico.

Sono esclusi i coltivatori diretti dei fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle trenta giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni di malattia eventualmente ad essi spettanti per altri titoli.

### ART. 2.

Dagli obblighi previsti dagli articoli 1 e 7 della presente legge sono esclusi i coltivatori diretti, considerati tali a norma del 1° comma dell'articolo 1, che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni parziari, salariati fissi e

assimilati, braccianti e compartecipanti permanenti, braccianti o compartecipanti abituali, sono iscritti, nelle rispettive categorie, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

**ART. 3.**

Ai coltivatori diretti, considerati tali a norma del 1° comma dell'articolo 1, che sono al tempo stesso iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di cui all'articolo 12 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, come braccianti o compartecipanti occasionali, braccianti o compartecipanti eccezionali, piccoli coloni, compartecipanti familiari, si applicano, limitatamente ai casi di malattia, le disposizioni previste dalla presente legge.

Per i braccianti o compartecipanti occasionali ed eccezionali, nonché per gli equiparati resta in ogni caso fermo il diritto alla indennità economico-giornaliera prevista dalle vigenti disposizioni.

**ART. 4.**

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

La commissione comunale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, ai fini delle formazioni degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, è integrata da tre rappresentanti dei coltivatori diretti.

**ART. 5.**

Ai coltivatori diretti e loro familiari, di cui all'articolo 1 della presente legge, spettano in caso di malattia tutte le prestazioni, indennità economica giornaliera esclusa, previste per i lavoratori della industria dalle vigenti disposizioni.

**ART. 6.**

L'assicurazione di malattia contemplata nella presente legge è gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.



Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è integrato da tre rappresentanti dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Comitato esecutivo dell'Istituto è integrato da tre rappresentanti dei coltivatori diretti.

Nei Comitati provinciali dell'I. N. A. M. saranno inclusi tre rappresentanti dei coltivatori diretti.

#### ART. 7.

Alla copertura del fabbisogno finanziario annuale di gestione dell'assicurazione di malattia, secondo le norme della presente legge concorrono:

lo Stato, nella misura di due terzi;  
i coltivatori diretti, nella misura di un terzo.

Il fabbisogno annuale complessivo della gestione, per ogni esercizio, è determinato in relazione ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione, tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti. In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti ed in diminuzione possono essere portati gli avanzi.

L'entità del contributo a giornata a carico dei coltivatori diretti sarà di anno in anno determinata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentito il parere della Commissione centrale di cui al regio decreto-legge 8 febbraio 1945, n. 75; essa è desunta dal fabbisogno annuale della gestione, detratto il contributo a carico dello Stato.

I coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della presente legge, sono tenuti a corrispondere il contributo di loro spettanza, che sarà accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e nei successivi provvedimenti di modifica e di attuazione.

Tale contributo è applicato al numero delle giornate di lavoro necessarie per la coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame, da determinarsi secondo le norme contenute nel regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

#### ART. 8.

La somma a carico dello Stato, corrispondente alla misura del concorso prevista nel precedente articolo 7, verrà iscritta, a partire dall'esercizio 1953-54, in apposito capitolo

del bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il primo anno il concorso dello Stato viene fissato nella somma di lire 17.610.000 (diciasettemiliardi e seicentodiecimilioni) congruabili.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.